



CODICE DEONTOLOGICO

Revisione	Motivo	Data
0	Prima emissione	27.04.2020

Attività	Funzione	Firma	Data
Redazione	Dirigente Servizio QuOTA		19.03.2020
Verifica	Direttore Area		20.04.2020
Approvazione	Direttore generale AReSS		27.04.2020

PREMESSA

L'attività di valutazione, nella sua più ampia accezione, risulta essere lo strumento principe per migliorare l'agire umano organizzato rispetto ad un obiettivo, nelle procedure come nei risultati, a vantaggio di chi è direttamente coinvolto nell'azione, dei suoi beneficiari, nonché della collettività nel suo complesso.

Tale risultato si consegue utilizzando tecniche, procedure e strumenti scientificamente fondati, ovvero basati su acquisizioni teorico-pratiche riconosciute come valide dalla comunità scientifico-professionale dei valutatori e comunque applicate in modo pubblico, ripetibile e controllabile.

La valutazione, quindi, si configura come quel processo in grado di sviluppare la capacità di governo da parte delle organizzazioni, in particolare pubbliche, nonché di assicurare una maggiore trasparenza dei processi decisionali, in quanto solo l'esplicitazione degli obiettivi, delle finalità, dei punti di criticità nelle fasi di implementazione, della relazione esistente tra risultati conseguiti e obiettivi iniziali, degli impatti complessivi delle politiche attivate, può consentire un controllo trasparente degli stessi.

In accordo con le sue responsabilità più rilevanti, i principi guida dell'attività di valutazione sono costituiti da:

- indipendenza di giudizio
- adeguatezza delle prestazioni
- trasparenza del percorso seguito
- onestà intellettuale
- informazione corretta
- rigore metodologico all'interno del pluralismo metodologico
- distinzione tra i soggetti implicati nella valutazione
- rispetto della riservatezza
- assunzione di responsabilità sociale.

Il codice deontologico riguarda tanto l'operato del valutatore, quanto le relazioni che questo intrattiene con altre persone fisiche e/o giuridiche. Nelle vesti di Responsabile di un Gruppo di Valutazione, il valutatore dovrà assicurare l'applicazione del codice deontologico anche da parte dei suoi collaboratori, per i quali sarà responsabile presso i diversi stakeholder, come individuati.

1 - DOVERI DEL VALUTATORE

Al valutatore corre l'obbligo di assicurare che le specifiche prestazioni siano rese al più alto standard di professionalità verosimilmente praticabile, in rapporto all'oggetto della valutazione e alla risorse a questa destinate, nel rispetto dello stato dell'arte dei metodi convalidati dalla comunità scientifica di riferimento e dell'autonomia professionale.

Fatto salvo l'impegno ad utilizzare le procedure, le tecniche e gli strumenti della valutazione, come individuati dal dirigente del Servizio Qu.O.T.A., qualora sia possibile l'impiego di più tecniche, strumenti o procedure, il valutatore può richiedere deroga operativa, motivando e argomentando l'istanza, con particolare riguardo ai maggiori vantaggi e benefici sull'esito finale della valutazione. Per l'istituto della deroga operativa opera il silenzio diniego e pertanto, in assenza di formale accettazione dell'istanza da parte del dirigente del Servizio Qu.O.T.A., la stessa dovrà ritenersi rigettata.

Perchè siano sempre salvaguardate la validità e l'attendibilità dei dati utilizzati nella valutazione, sia che siano stati rilevati direttamente, sia che siano stati acquisiti da altre fonti, queste ultime andranno opportunamente citate.

L'attività del valutatore sarà limitata al campo in cui è qualificato, senza estendersi ad ambiti tematici nei quali non possieda una competenza documentabile. Previa valutazione del dirigente del Servizio Qu.O.T.A. sentito il RGdV, sarà possibile che il GdV si possa avvalere delle figure dell'esperto tecnico e/o della guida, dandone comunicazione all'utente.

Il valutatore s'impegna ad evitare l'uso deliberato delle informazioni acquisite durante la valutazione, ovvero degli esiti della stessa, per produrre legittimazione/delegittimazione e/o consenso/dissenso, in favore/sfavore della struttura oggetto di audit, assicurando, altresì la massima fedeltà dei dati nelle fasi di rilevazione, elaborazione ed analisi degli stessi.

Quando motivi di riservatezza non lo vietino, il RGdV dovrà:

- agire per migliorare l'informazione sull'importanza del criterio/requisito valutato;
- agire per migliorare la diffusione dell'informazione sul risultato della valutazione;
- segnalare all'utente gli aspetti sostanziali la cui modifica potrebbe migliorarne significativamente la valutazione.

Qualora sussistano potenziali conflitti di interesse derivanti dalla partecipazione del valutatore alle attività oggetto di valutazione, questi dovranno essere comunicati al dirigente del Servizio Qu.O.T.A. per il seguito di competenza. Il valutatore dovrà comunque rifiutare incarichi che per professionalità posseduta, posizione ricoperta, oggetto dell'audit, od altro, egli ritenga di non poter assolvere correttamente.

Adottando questo Codice deontologico, il valutatore si impegna a svolgere gli incarichi affidati, perseguendo i soli fini istituzionali e non già finalità che si presentino in contrasto con i contenuti del presente Codice.

2 - RAPPORTI CON L'UTENTE

Nell'ambito delle attività di valutazione, i rapporti con l'utente sono tenuti esclusivamente dal Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. e dal RGdV.

Il primo impegno del RGdV consiste nell'esplicitare all'utente finalità e obiettivi della valutazione, ponendo in evidenza in particolare tempi dell'attività di valutazione, i limiti di validità dei risultati che saranno prodotti, la possibilità che questi risultino contrari o difformi dalle previsioni legislative vigenti e le determinazioni conseguenziali.

Dovrà in particolare chiarire che il processo di valutazione potrà mettere in discussione le prassi consolidate della struttura soggetta a valutazione, solo al fine di garantire la migliore *compliance* ai requisiti di accreditamento istituzionali vigenti, indicando con puntualità il percorso metodologico della valutazione, i dati che verranno utilizzati o rilevati, gli assunti in base ai quali saranno interpretati, il tipo di *feedback* che consentiranno sul processo valutativo.

Il valutatore è tenuto a mantenere totale riservatezza rispetto ai risultati della sua attività, evitando di esprimere giudizi di natura diversa da quelli professionali richiesti dall'esecuzione dell'incarico.

Considerato che l'attività di valutazione si fonda anche sulla partecipazione, in quanto prevista dalle norme e raccomandata da ragioni etiche, il RGdV dovrà verificare che l'utente sia impegnato a favorire la partecipazione di coloro la cui presenza, a diverso titolo, sia necessaria nelle fasi della valutazione.

3 - RESPONSABILITÀ VERSO LE ALTRE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

Il valutatore si configura come soggetto consapevolmente interferente con le posizioni e i ruoli ricoperti dagli altri attori del processo di valutazione; per questa ragione si impegna a rispettare gli ambiti tematici, i presupposti teorici e le metodologie di lavoro propri di altre professionalità.

Nel rispetto del punto precedente, il valutatore potrà sottoporre ad esame critico le sole evidenze fornite a supporto del possesso dei requisiti richiesti, e non già i presupposti valoriali su cui possono fondarsi le scelte organizzative delle professionalità tecniche coinvolte nello stesso processo di valutazione, nel rispetto della dimensione tecnico-culturale specifica, astenendosi dall'esprimere giudizi di merito, pur potendo vantare una competenza documentata nello specifico ambito tematico.

4 - RACCOMANDAZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TRE AREE DI CRITICITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Area critica del conflitto d'interessi

Il conflitto consiste nella differenza, ovvero nella contrarietà assoluta di interesse caratterizzanti l'intero processo di valutazione cristallizzato nelle sue conclusioni, piuttosto che una parte o una fase dello stesso.

Il conflitto può contrapporre il valutatore all'utente, ad uno *stakeholder*, all'interesse pubblico, alla legge.

L'utente spesso mira a determinare che la valutazione pervenga a specifiche conclusioni; quando il valutatore accondiscenda, concorre ad esprimere una valutazione non congrua ed illegittima. Il valutatore nel suo appartenere ad una corrente o gruppo ideologico, politico, e/o culturale certi casi, deve vigilare affinché la sua appartenenza non interferisca con le proprie osservazioni, diagnosi, valutazione e conclusioni.

Il conflitto può sorgere con uno o più *stakeholders*, in specifiche situazioni in cui gli interessi in gioco sono molteplici e non di rado piuttosto forti; nel caso di specie il valutatore deve procedere con la massima neutralità possibile, senza subire condizionamenti, nel rispetto del rapporto fiduciario con il Servizio Qu.O.T.A.

Analogamente, possibili fattispecie di conflitto di interesse possono ledere l'interesse pubblico, fattispecie quali l'imposizione sui gruppi debolmente rappresentati, la sottovalutazione degli effetti dannosi di una specifica azione amministrativa, piuttosto che l'utilizzazione di risorse pubbliche senza un adeguato corrispettivo per la comunità. In questi casi il valutatore dovrà evidenziare i potenziali danni recati all'interesse pubblico perché possano essere adottate eventuali misure correttive.

Il legittimo esercizio della sua funzione consente al valutatore di conoscere dettagli e aspetti peculiari di specifiche situazioni, senza esclusione di possibili violazioni di legge consumate oppure *in fieri*. Tanto impone che il valutatore debba tempestivamente informare il RGdV e il dirigente del Servizio Qu.O.T.A. perché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

Area critica dell'adeguatezza delle prestazioni

Le prestazioni professionali del valutatore devono corrispondere allo stato dell'arte, così come definito dai migliori standard, sia italiani che stranieri. Il valutatore deve declinare gli incarichi per i quali non ritenga di essere qualificato nel modo più rigoroso. Gli elementi costitutivi della

prestazione adeguata riguardano: competenza tecnica, conoscenza dei metodi di valutazione, conoscenza dei criteri e dei requisiti di accreditamento istituzionale applicabili, nonché capacità di applicazione "sul campo".

In quanto unità organica funzionale, il GdV deve garantire:

- onestà intellettuale (intesa come capacità di discutere tutte le alternative possibili e di rendere espliciti i termini delle conclusioni della valutazione derivanti dalle evidenze e dalle informazioni disponibili;
- rispetto dei tempi nell'esecuzione dell'incarico e nella tempestiva segnalazione di eventi e/o elementi di valutazione critici;
- stretta aderenza al mandato valutativo;
- adeguata comunicazione orale e scritta, anche in presenza di utenti maldisposti o addirittura manifestamente ostili.

Area critica dello stile di comportamento

In quanto esecutore di un mandato istituzionale derivante dall'autorità dello Servizio Qu.O.T.A., si determina che il RGdV assuma una posizione di autorità rispetto all'utente, agli *stakeholder* ed alle interfacce con cui entra in rapporto durante le attività di valutazione. Questa posizione non deve indurre a comportamenti autoritari, aggressivi, intrusivi o, semplicemente, inadeguati al ruolo e alla circostanza. In quanto esecutore di una funzione, probabilmente, suscettibile di contrastare interessi costituiti o aspettative di vantaggi, il RGdV potrà trovarsi in una condizione poco collaborativa, quando non addirittura osteggiato nell'esecuzione del suo mandato. Qualora dati e informazioni non vengano forniti, o lo siano solo con difficoltà, luoghi e funzioni rimangano poco accessibili e altri ostacoli possano manifestarsi, il RGdV dovrà segnalare tempestivamente al dirigente del Servizio Qu.O.T.A. le difficoltà riscontrate e, qualora non siano superate, avrà l'obbligo di dichiarare le limitazioni a cui l'attività di valutazione è soggetta, per gli opportuni adempimenti.

La valutazione è un esercizio di razionalità, che si sostanzia nell'analisi del possesso dei requisiti di *audit*, ovvero dei requisiti di accreditamento istituzionale applicabili vigenti, senza pregiudizio per la segnalazione di gravi inadempienze e/o inosservanza ai requisiti formali di legge.

5 – NORME FINALI E SANZIONI

Le disposizioni del presente Codice deontologico costituiscono integrazione e specificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono qualificare il corretto comportamento dei dipendenti pubblici e che gli stessi sono tenuti ad osservare, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

All'atto della iscrizione all'Albo regionale, il valutatore si impegna ad osservare il Codice deontologico, previa espressa accettazione dello stesso, mediante sottoscrizione di un modello di predisposto dal Servizio Qu.O.T.A. Il valutatore è tenuto a sottoscrivere il modello di accettazione entro quindici giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della comunicazione e a restituirlo, anche per via telematica. La mancata accettazione del Codice deontologico comporta l'immediata cancellazione dall'Albo regionale dei valutatori.

I comportamenti in contrasto col presente Codice deontologico, o comunque lesivi per l'immagine e la reputazione dell'A.Re.S.S., del Servizio Qu.O.T.A. e della comunità dei valutatori, salvo che il

fatto non costituisca reato, sono oggetto di sanzioni, comunque motivate, modulate dal richiamo scritto fino alla cancellazione dall'Albo regionale dei valutatori.

Il valutatore sanzionato può proporre appello al dirigente del Servizio Qu.O.T.A., restando la Direzione generale dell'A.Re.S.S. l'organismo di ultima istanza.

Per tutto quanto non previsto dal presente codice, si rinvia alle disposizioni di cui al DPR 62/2013, al Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii., al Dlgs 39/2013, alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e al Reg. UE 2016/679.